



REGOLAMENTO

- 1) E' possibile consultare, negli orari indicati, i documenti di due unità archivistiche coordinate: l'Archivio Storico Diocesano e l'Archivio Capitolare di S. Maria. Entrambe le unità sono composte da un deposito di documenti e da una biblioteca.
- 2) Non si possono asportare per nessun motivo i documenti ed anche la biblioteca può essere consultata solo in sede.
- 3) Possono accedere alla consultazione della sezione storica coloro che, in possesso del titolo di studio adeguato, dichiarano su apposita scheda la motivazione e accettano le disposizioni ivi contenute.
La richiesta va inoltrata all'addetto dell'archivio e viene valutata caso per caso. La consultazione va fatta nell'apposita sala, in cui si deve conservare il silenzio.
- 4) Sono a disposizione gli schedari delle visite pastorali, dell'archivio musicale, delle tesi e una guida a tutti i fondi conservati. Abitualmente vengono dati in consultazione non più di due unità per volta. Possono essere consultati solo i documenti anteriori agli ultimi settant'anni (art.38 §1 del Regolamento degli Arch. Ecc. It.)
- 5) I dizionari e le opere enciclopediche di carattere generale posti nella sala di consultazione si possono consultare liberamente con l'avvertenza che si ricollochino al proprio posto. Sono invece vincolati i faldoni riguardanti le parrocchie, alla cui consultazione si può accedere, previa richiesta.
- 6) I libri della biblioteca possono esser richiesti in consultazione.
- 7) Ordinariamente non si eseguono fotocopie dei documenti. Il materiale archivistico può essere fotografato dopo aver fatto richiesta agli addetti. Non è comunque consentito riprodurre interi fondi dell'archivio.
- 8) La consultazione dei codici e delle pergamene viene consentita a discrezione del Direttore all'Archivio con le modalità richieste per la loro conservazione.
- 9) Gli studenti di scuola media superiore possono essere ammessi alla consultazione solo se presentati direttamente dal professore che guida la ricerca.
- 10) Non è consentito agli studiosi l'accesso alle sale di deposito dell'archivio, né il prelievo diretto dei documenti dalla loro collocazione.
- 12) Al pari dei documenti conservati negli Archivi di Stato, quelli conservati negli archivi degli enti pubblici, territoriali e non, e negli archivi privati dichiarati di interesse culturale sono liberamente consultabili. Tuttavia esistono limitazioni alla consultabilità di documenti che, per loro contenuto, sono considerati riservati. Pertanto, è vietata la consultazione dei documenti degli ultimi 70 anni.